

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

V.5.604.5

Berna, 5 agosto 1994

Ai Dipartimenti cantonali
competenti in materia di
circolazione stradale

Istruzioni e spiegazioni concernenti le licenze di circolazione collettive con targhe professionali (art. 22 segg. e all. 4 OAV)

Onorevole Signor Consigliere di Stato

Il 1° agosto 1992 è entrata in vigore la modificazione concernente le licenze di circolazione collettive con targhe professionali. Agli allora titolari di licenze di circolazione collettive era stato accordato un termine di due anni per adattare le loro aziende alle nuove e più severe prescrizioni. Il termine di transizione è scaduto il 31 luglio di quest'anno.

Benché le nuove condizioni per il rilascio si rivelino idonee a contenere gli abusi constatati sotto il disciplinamento previgente, in base a diverse richieste siamo giunti alla conclusione che queste prescrizioni - applicate ai singoli casi - possono andare ben oltre lo scopo prefissato. Per giunta, in un'epoca di deregolamentazione, esse appaiono troppo schematiche e rigide.

Quest'evoluzione era già stata presa in considerazione allorché era stata emanata l'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), del 22 dicembre 1993, sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo (RS 741.437). Giusta questa ordinanza, un'azienda che effettua la manutenzione del sistema antinquinamento a contare dal 1° aprile 1994 non è tenuta a possedere uno strumento di misurazione del gas di scarico, ma deve unicamente poter provare di averne la disponibilità. Per contro, il disciplinamento vigente in materia di targhe professionali esige che tutte le installazioni aziendali (compreso lo strumento di misurazione del gas di scarico) siano disponibili nell'azienda stessa. In considerazione del fatto che numerosi titolari di targhe professionali non effettuano personalmente né la manutenzione del sistema antinquinamento né

le misurazioni, ma affidano questi e altri lavori alle officine specializzate (p. es. lavori a pneumatici, ruote, freni, pompe a iniezione ecc.), è indispensabile mitigare le prescrizioni. All'uopo, le autorità cantonali hanno la possibilità di esonerare i richiedenti o i titolari di licenze di circolazione collettive dall'obbligo di acquistare le installazioni aziendali imposte giusta l'allegato 4 OAV se provano, ad esempio, di poterne disporre contrattualmente. Determinante è soltanto che i lavori siano eseguiti. Non è rilevante se i lavori sono eseguiti dall'azienda dei medesimi o sono affidati a terzi.

Devono parimente essere adeguate le prescrizioni concernenti i locali: per quanto concerne il genere e la grandezza dei locali, le autorità cantonali sono autorizzate a derogare, eccezionalmente, alle esigenze in favore del richiedente o del titolare, se l'applicazione stretta delle prescrizioni comporta conseguenze di eccessivo rigore. Tuttavia una valutazione globale dell'azienda deve dimostrare che una licenza di circolazione collettiva può essere rilasciata senza pericolo per la sicurezza del traffico e dell'ambiente circostante.

Per tener conto dell'evoluzione dinamica del ramo automobilistico, è inoltre espressamente stabilito che le targhe professionali dovranno essere rilasciate anche alle aziende che non rientrano in una delle categorie menzionate nell'allegato 4 OAV, a condizione tuttavia che abbiano bisogno di targhe professionali per i medesimi motivi per cui sono rilasciate alle diverse categorie d'aziende menzionate nell'ordinanza e che adempiano in modo analogo le esigenze poste.

Inoltre si è rivelato necessario introdurre un disciplinamento particolare per le riviste specializzate sui veicoli a motore. Gli editori di queste riviste si distinguono essenzialmente dagli altri titolari di una licenza di circolazione collettiva per il fatto che non sono aziende del ramo automobilistico e che, conseguentemente, non fanno concorrenza a queste ultime. L'attività dei giornalisti del settore automobilistico consiste soprattutto nel fornire ai consumatori consigli per l'acquisto di veicoli e non nell'effettuare lavori su veicoli o nel controllare il buono stato di funzionamento dei veicoli o la loro conformità alle prescrizioni. Infatti vengono verificati essenzialmente l'affidabilità quotidiana dei veicoli, il consumo di carburante, il comportamento su strada, ecc. e quindi non sono imperativamente necessari né le installazioni aziendali né i locali e l'esperienza di cui nell'allegato 4 numero 19 OAV. Benché il disciplinamento attuale sia stato reso più agevole su taluni punti, si è comunque provveduto - nell'allestire condizioni speciali - a rispettare lo scopo fissato dal Consiglio federale con la revisione dell'OAV, vale a dire a far sì che anche i veicoli muniti di targhe professionali possano circolare solamente se sono in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni.

Le istruzioni e spiegazioni del DFGP, del 2 luglio 1992, sono abrogate con l'entrata in vigore del presente disciplinamento.

Gradisca, onorevole Signor Consigliere di Stato, l'espressione della nostra massima stima.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
p.o. Il Direttore dell'Ufficio
federale di polizia




Anton Widmer

Allegato:

Istruzioni e spiegazioni concernenti le licenze di circolazione collettive con targhe professionali

Le presenti istruzioni sono inviate anche ad associazioni, organizzazioni e uffici federali interessati.



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

V.5.604.5

Berna, 5 agosto 1994

Istruzioni e spiegazioni concernenti le licenze di circolazione collettive con targhe professionali (art. 22 segg. e all. 4 OAV¹⁾)

(giusta gli art. 106 cpv. 1 LCStr²⁾ e art. 76a OAV)

1. Istruzioni

1.1 Categorie di aziende secondo l'allegato 4³⁾

Le licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate alle persone e alle aziende menzionate nell'allegato 4.

Anche le aziende del ramo automobilistico che non sono comprese esplicitamente in una delle categorie di cui all'allegato 4, ma che, per i medesimi motivi, necessitano di targhe professionali, ottengono dette targhe se adempiono esigenze paragonabili, fissate dall'autorità cantonale. Ad esempio imprese specializzate nella pulizia delle vetture, imprese di leasing e di noleggio, ecc.

1.2 Conoscenze professionali ed esperienze

Se dubita delle capacità professionali, l'autorità sottopone a un esame le persone che possono far valere, come conoscenze professionali ed esperienze (art. 23 in relazione con l'allegato 4), soltanto una prova di attività.

1.3 Portata dell'azienda

L'importanza delle attività sarà esaminata in base a documenti contabili (fatture a terzi, conteggi dell'IVA ecc.).

Le nuove aziende devono adempiere queste condizioni soltanto in data successiva.

1) Ordinanza del 20 nov. 1959 sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31

2) Legge del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale; RS 741.01

3) Gli articoli e gli allegati senza ulteriore designazione si riferiscono all'OAV

1.4 Altre licenze di circolazione collettive

Le condizioni per il rilascio di ulteriori targhe professionali (ampliamento della portata dell'azienda e aumento del personale) devono essere adempiute al momento della presentazione della richiesta.

1.5 Locali

I locali sono verificati in loco da ispettori dell'autorità cantonale.

Per quanto concerne il genere e la grandezza dei locali, l'autorità può derogare ai requisiti menzionati nell'allegato 4 in favore del richiedente o del titolare e in particolari casi motivati. La valutazione globale dell'azienda deve mostrare che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e dell'ambiente circostante.

1.6 Installazioni dell'azienda

L'autorità può esonerare il richiedente o il titolare dal possedere nella propria azienda le installazioni richieste nell'allegato 4 se questi prova - per es. garantito contrattualmente - di poterne disporre.

1.7 Assicurazione d'azienda

Premessa per il rilascio di targhe professionali è la prova di aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile d'azienda giusta l'articolo 71 capoverso 2 LCStr. La prova deve essere fornita soltanto alla consegna della licenza di circolazione collettiva e delle targhe professionali.

Fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2, per le aziende definite nei numeri 18 e 19 dell'allegato 4 non è necessaria l'assicurazione per la responsabilità civile d'azienda. Non è toccata quindi l'esigenza dell'assicurazione per licenze di circolazione collettive conformemente all'articolo 26.

1.8 Abolizione o modificazione delle condizioni

Al momento del rilascio delle targhe professionali il richiedente sarà informato che deve avvertire immediatamente l'autorità competente qualora non siano più adempiute o siano modificate le premesse per il rilascio (chiusura dell'azienda, soppressione di una succursale ecc.).

1.9 Controllo periodico

L'autorità verifica periodicamente se sono adempiute le premesse per il rilascio. Se è accertato che le premesse per il rilascio non sono più adempiute, le targhe professionali sono ritirate.

2. Disciplinamento speciale per le persone e le aziende che pubblicano riviste specializzate sui veicoli a motore

2.1 Principio

Sul fondamento di questo disciplinamento speciale, possono ottenere una licenza di circolazione collettiva unitamente a targhe professionali soltanto le persone e le aziende che pubblicano rapporti e descrizioni di veicoli a motore in riviste specializzate (informazioni per i consumatori).

2.2 Agevolazioni e oneri

Il richiedente è esonerato dall'obbligo di provare conoscenze professionali ed esperienze come anche di possedere i locali e le installazioni aziendali giusta i numeri 19.1, 3 e 4.

Per controbilanciare queste agevolazioni, nella licenza di circolazione collettiva deve figurare, come condizione speciale "deve portare con sé l'attestato sullo stato del veicolo" e il conducente deve poter presentare in qualsiasi momento agli organi di controllo un documento attestante che il veicolo è in perfetto stato di funzionamento e conforme alle prescrizioni.

Sono riconosciuti gli attestati sullo stato dei veicoli rilasciati da

- uffici della circolazione stradale e controlli di veicoli a motore;
- aziende che, giusta l'articolo 82 capoverso 2 OCE⁴⁾, sono autorizzate a eseguire esse stesse i controlli;
- inoltre, per nuovi veicoli, il titolare di licenze di circolazione collettive per i costruttori di veicoli (all. 4 n. 1) e importatori di veicoli (all. 4 n. 2);
- inoltre, per veicoli d'occasione, il titolare di licenze di circolazione collettive per officine di riparazione della categoria di veicoli corrispondente (all. 4 n. 4 - 8).

2.3 Sanzioni

Chiunque, sul fondamento di questo disciplinamento speciale, ha ottenuto una licenza di circolazione collettiva unitamente a targhe professionali ha la responsabilità, per quanto concerne il diritto penale (art. 93 n. 2 LCStr) e amministrativo (art. 23a cpv. 2 OAV, in relazione con l'art. 16 cpv. 1 LCStr), dell'uso di veicoli che non sono in perfetto stato di funzionamento o non conformi alle prescrizioni. Il titolare può liberarsene soltanto se

- egli o il conducente non poteva rendersi conto che il veicolo non era conforme alle prescrizioni e
- se può provare, con un'attestazione stabilita ai sensi del numero 2.2. che il veicolo è in perfetto stato di funzionamento e risponde alle prescrizioni.

⁴⁾ Ordinanza del 27 ago. 1969 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali; 741.41

1.4 Altre licenze di circolazione collettive

Le condizioni per il rilascio di ulteriori targhe professionali (ampliamento della portata dell'azienda e aumento del personale) devono essere adempiute al momento della presentazione della richiesta.

1.5 Locali

I locali sono verificati in loco da ispettori dell'autorità cantonale.

Per quanto concerne il genere e la grandezza dei locali, l'autorità può derogare ai requisiti menzionati nell'allegato 4 in favore del richiedente o del titolare e in particolari casi motivati. La valutazione globale dell'azienda deve mostrare che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e dell'ambiente circostante.

1.6 Installazioni dell'azienda

L'autorità può esonerare il richiedente o il titolare dal possedere nella propria azienda le installazioni richieste nell'allegato 4 se questi prova - per es. garantito contrattualmente - di poterne disporre.

1.7 Assicurazione d'azienda

Premessa per il rilascio di targhe professionali è la prova di aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile d'azienda giusta l'articolo 71 capoverso 2 LCStr. La prova deve essere fornita soltanto alla consegna della licenza di circolazione collettiva e delle targhe professionali.

Fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2, per le aziende definite nei numeri 18 e 19 dell'allegato 4 non è necessaria l'assicurazione per la responsabilità civile d'azienda. Non è toccata quindi l'esigenza dell'assicurazione per licenze di circolazione collettive conformemente all'articolo 26.

1.8 Abolizione o modificazione delle condizioni

Al momento del rilascio delle targhe professionali il richiedente sarà informato che deve avvertire immediatamente l'autorità competente qualora non siano più adempiute o siano modificate le premesse per il rilascio (chiusura dell'azienda, soppressione di una succursale ecc.).

1.9 Controllo periodico

L'autorità verifica periodicamente se sono adempiute le premesse per il rilascio. Se è accertato che le premesse per il rilascio non sono più adempiute, le targhe professionali sono ritirate.

2. Disciplinamento speciale per le persone e le aziende che pubblicano riviste specializzate sui veicoli a motore

2.1 Principio

Sul fondamento di questo disciplinamento speciale, possono ottenere una licenza di circolazione collettiva unitamente a targhe professionali soltanto le persone e le aziende che pubblicano rapporti e descrizioni di veicoli a motore in riviste specializzate (informazioni per i consumatori).

2.2 Agevolazioni e oneri

Il richiedente è esonerato dall'obbligo di provare conoscenze professionali ed esperienze come anche di possedere i locali e le installazioni aziendali giusta i numeri 19.1, 3 e 4.

Per controbilanciare queste agevolazioni, nella licenza di circolazione collettiva deve figurare, come condizione speciale "deve portare con sé l'attestato sullo stato del veicolo" e il conducente deve poter presentare in qualsiasi momento agli organi di controllo un documento attestante che il veicolo è in perfetto stato di funzionamento e conforme alle prescrizioni.

Sono riconosciuti gli attestati sullo stato dei veicoli rilasciati da

- uffici della circolazione stradale e controlli di veicoli a motore;
- aziende che, giusta l'articolo 82 capoverso 2 OCE⁴⁾, sono autorizzate a eseguire esse stesse i controlli;
- inoltre, per nuovi veicoli, il titolare di licenze di circolazione collettive per i costruttori di veicoli (all. 4 n. 1) e importatori di veicoli (all. 4 n. 2);
- inoltre, per veicoli d'occasione, il titolare di licenze di circolazione collettive per officine di riparazione della categoria di veicoli corrispondente (all. 4 n. 4 - 8).

2.3 Sanzioni

Chiunque, sul fondamento di questo disciplinamento speciale, ha ottenuto una licenza di circolazione collettiva unitamente a targhe professionali ha la responsabilità, per quanto concerne il diritto penale (art. 93 n. 2 LCStr) e amministrativo (art. 23a cpv. 2 OAV, in relazione con l'art. 16 cpv. 1 LCStr), dell'uso di veicoli che non sono in perfetto stato di funzionamento o non conformi alle prescrizioni. Il titolare può liberarsene soltanto se

- egli o il conducente non poteva rendersi conto che il veicolo non era conforme alle prescrizioni e
- se può provare, con un'attestazione stabilita ai sensi del numero 2.2. che il veicolo è in perfetto stato di funzionamento e risponde alle prescrizioni.

⁴⁾ Ordinanza del 27 ago. 1969 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali; 741.41

2.4 Giornalisti indipendenti, deroga all'articolo 25 capoverso 1

I giornalisti indipendenti che scrivono rapporti o descrizioni su veicoli sono autorizzati, in deroga all'articolo 25 capoverso 1, a condurre veicoli muniti di targhe professionali.

3. Spiegazioni

3.1 Genere di targhe professionali (art. 22)

Il genere delle targhe professionali deve corrispondere al tipo d'attività dell'impresa. Devono essere rilasciate targhe professionali soltanto per il genere di veicoli necessari al richiedente per la sua azienda. Ad esempio, chi fa commercio unicamente di veicoli a motore agricoli o unicamente di veicoli a motore di lavoro non riceve targhe professionali bianche, ma verdi risp. blu. Chi fa commercio unicamente di motoveicoli o di rimorchi riceve targhe professionali soltanto per motoveicoli o rimorchi.

3.2 Esperienza professionale (art. 23 e all. 4)

Chi non può presentare il certificato di capacità richiesto deve avere avuto, come professione principale, un'attività professionale nel ramo durante 6 anni. Non è sufficiente come esperienza pratica un lavoro effettuato esclusivamente in un ufficio o in un magazzino di pezzi di ricambio.

Può essere richiesta un'esperienza professionale corrispondentemente più lunga per le persone che esercitano un'attività come occupazione secondaria.

3.3 Numero di collaboratori per più licenze di circolazione collettive (art. 23 e all. 4)

L'applicazione della formula dell'allegato 4 dà:

- 2 licenze di circolazione collettive per almeno 3 collaboratori,
 - 3 licenze di circolazione collettive per almeno 6 collaboratori,
 - 4 licenze di circolazione collettive per almeno 10 collaboratori,
 - 5 licenze di circolazione collettive per almeno 15 collaboratori,
- ecc.

In circostanze particolari, l'autorità può derogare a questa formula in favore del richiedente o del detentore.

E' preso in considerazione soltanto il numero di persone che nell'azienda si occupano, come professione principale, direttamente di veicoli a motore. Non è quindi tenuto conto del personale d'ufficio e del personale di pulizia né, nelle aziende con attività mista, di tutti i collaboratori che non sono occupati direttamente nel settore dei veicoli a motore. Sono computati i venditori di pezzi di ricambio.

Due collaboratori occupati parzialmente, per esempio al 50 % ciascuno, possono essere assimilati a un collaboratore a tempo pieno. Gli apprendisti sono considerati collaboratori occupati a tempo pieno.

3.4 Locali (art. 23 e all. 4)

Le aree di stazionamento devono trovarsi sullo stesso fondo o nelle vicinanze dei locali dell'azienda.

3.5 Autorizzazione d'esercizio (art. 23 lett. a)

Lo spazio prescritto interno alla costruzione e le aree di stazionamento all'aperto devono soddisfare le prescrizioni cantonali concernenti l'edilizia, l'ambiente, la polizia antincendio e l'igiene di lavoro. Devono essere rilasciate le necessarie autorizzazioni per l'esercizio.

3.6 Garanzia di un uso irreprensibile (art. 23 lett. b)

Il richiedente o il titolare deve godere di buona reputazione in generale e in quanto conducente. Per stabilire se queste condizioni sono adempiute, occorrono segnatamente gli estratti, che devono essere forniti dal richiedente, del casellario giudiziale, del registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) e del registro delle esecuzioni e dei fallimenti nonché degli archivi della polizia.

3.7 Periti (art. 24 cpv. 3 lett. d)

Sono considerati periti secondo l'articolo 24 capoverso 3 lettera d sia privati sia ispettori ufficiali giusta il capitolo 16 OAC⁵⁾.

3.8 Corse gratuite (art. 24 cpv. 3 lett. f)

Sono considerate gratuite le corse, effettuate con un veicolo munito di targhe professionali, per le quali il titolare delle targhe o il detentore del veicolo non esige o non accetta alcuna remunerazione né una prestazione equivalente.

3.9 Corse di prova con un veicolo carico (art. 24 cpv. 4 lett. b)

Le corse di prova e di dimostrazione con un veicolo carico sono autorizzate soltanto se la merce trasportata è riscalcata nel luogo di carico.

4. Disposizione finale

Con l'entrata in vigore delle presenti istruzioni, tutte le istruzioni e spiegazioni anteriori concernenti le licenze di circolazione collettive, in particolare quelle del 2 luglio 1992, sono abrogate risp. divengono prive d'oggetto.

⁵⁾ Ordinanza del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; RS 741.51

5. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano immediatamente in vigore.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
p. o. Il Direttore dell'Ufficio
federale di polizia



Dr. Anton Widmer

Le presenti istruzioni e spiegazioni sono inviate anche alle associazioni, alle organizzazioni e agli uffici federali interessati.